

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (OPBC)

del 29 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2014¹ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC),

ordina:

Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

¹ I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

- a. beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
- b. beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
- c. beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

² Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

- a. importanza architettonica e artistica;
- b. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte;
- c. importanza ideale e materiale;
- d. importanza storica;
- e. importanza tecnica;
- f. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;
- g. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e:
 1. valore contestuale,
 2. importanza culturale e grado di notorietà,
 3. stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.

RS 520.31

¹ RS 520.3; RU 2014 3545

Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

¹ L'Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

² I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

³ L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione

L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale

¹ L'istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:

- a. l'inventariazione;
- b. l'allestimento di documentazioni brevi;
- c. la pianificazione d'evacuazione;
- d. la pianificazione d'intervento in collaborazione con i pompieri;
- e. l'intervento in caso di catastrofi.

² L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

- a. la pianificazione di misure di protezione;
- b. il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

³ L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

² L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

³ Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

Art. 6 Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

¹ I sussidi federali per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza possono essere concessi a condizione che:

- a. si tratti di beni culturali iscritti nell'Inventario PBC;
- b. l'importo computabile, detratti i vantaggi finanziari di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10 000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo;
- c. siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- d. nel caso di beni culturali mobili sia garantita la permanenza in Svizzera;
- e. non vengano versati altri sussidi federali; e
- f. non sussistano altri motivi d'esclusione.

² Il DDPS stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.

³ Le domande di sussidio e le liquidazioni finali devono essere inoltrate all'UFPP. Quest'ultimo decide in merito alle domande e al versamento dei sussidi.

Art. 7 Contrassegno

¹ Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

² Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8 Deposito protetto

L'UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPBC.

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 17 ottobre 1984² sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 13 aprile 2005³ sul trasferimento dei beni culturali

Art. 1 lett. i n. 1

S'intendono per:

- i. *eventi straordinari:*
 1. conflitti armati,

² RU 1984 1250, 1994 2678, 1995 207, 2006 4705, 2011 5227

³ RS 444.11

2. Ordinanza del 21 maggio 2008⁴ sulla geoinformazione

Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Identificatore 65

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d'importanza nazionale	RS 520.31 art. 2	UFPP			A		65

Identificatore 188

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza regionale e locale	RS 520.31 art. 2	Cantoni [UFPP]			A		188

3. Ordinanza del 28 giugno 2000⁵ sulla pianificazione del territorio

Art. 32b lett. a

Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono:

- a. beni culturali secondo l'articolo 1 lettere a e b dell'ordinanza del 29 ottobre 2014⁶ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza;

⁵ RS 700.1

⁶ RS 520.31